



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
RAVENNA

48123 RAVENNA (RA) Via Teseo Guerra n. 15 – tel. 0544/443011 - fax 0544/447498

e mail: cpravenna@mit.gov.it – sito web: www.guardiacostiera.it/ravenna

ORDINANZA N. 35 /2014

**“REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEL DIPORTO NAUTICO NELL’AMBITO DEL
CIRCONDARIO MARITTIMO DI RAVENNA”.**

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ravenna,

- VISTA** la Legge 8 luglio 2003, n°172 *“Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”* e le discendenti Direttive vigenti del Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento dei controlli sulla sicurezza della navigazione ai sensi dell’art. 9 comma 2° della Legge n. 172/2003 anzi richiamata;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n°171 *“Codice della nautica da diporto ed attuazione delle direttive 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n°172”;*
- VISTO** il D.M. 29.07.2008 n.146 *“Regolamento di Attuazione del Codice della nautica da diporto”;*
- VISTO** il D.M. 26 gennaio 1960 *“Disciplina dello sci nautico”* modificato con D.M. 15 luglio 1974;
- VISTO** il Dispaccio del Ministero della Marina Mercantile - D.G. Naviglio n° 260142 del 20 febbraio 1993, *“Applicazione del D.M. 26 gennaio 1960, modificato con D.M. 15 luglio 1974, concernente la disciplina dello sci nautico”;*
- VISTO** il Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n°436 *“Attuazione della direttiva n°94/25/CE in materia di progettazione, di costruzione ed immissione in commercio di unità da diporto”;*
- VISTO** il *“Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare”* (COLREG 72) approvato con Legge 27 dicembre 1977, n° 1085;
- VISTI** gli articoli 1, 3, 4, 5 e 105 del Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 112;
- VISTO** il D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 recante *“Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca ed acquacoltura, a norma dell’art. 28 della Legge 4 giugno 2010 n. 96, che ha abrogato tra le altre, anche la Legge 14 luglio 1965, n. 963;*
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 – mantenuto in vigore dal comma 4° dell’articolo 25 del precitato D.Lgs. n. 4/2012 – recante il regolamento per l’esecuzione della legge 14 luglio 1963, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima;
- VISTO** il Dispaccio n° 20196/S in data 15 maggio 1984 del Ministero della Marina Mercantile - D.G. del Naviglio, relativo alla sicurezza della navigazione delle tavole a vela *“wind surf”;*
- VISTA** la Circolare n° 254 serie II^ del Ministero della Marina Mercantile - D.G. del Demanio Marittimo e dei Porti del 19 luglio 1989, *“Utilizzazione di aree demaniali marittime e specchi acquei -paracadutismo*

- ascensionale in mare";*
- VISTI** i Dispacci n° 261598 e n° 260258 rispettivamente in data 02 agosto 1994 e 20 febbraio 1995 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, relativi all'utilizzo delle unità da diporto denominate acquascooter e/o moto d'acqua;
- VISTO** il Dispaccio n° 260520 in data 19 marzo 1997 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - D.G. del Naviglio - Divisione VI[^] Nav/Dip, relativo al "Traino sci nautico per conto terzi";
- VISTO** il Dispaccio n° 260268 in data 10 marzo 1993, dell'allora Ministero Marina Mercantile concernente la circolazione delle unità da diporto durante la stagione balneare;
- VISTA** la Circolare 14 aprile 1997 n° 262584 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione;
- VISTA** la propria Ordinanza n° 02/01 in data 05.01.2001, relativa alle strutture metanifere off-shore esistenti nelle acque del Circondario Marittimo di Ravenna;
- VISTE** le proprie Ordinanze emanate secondo i calendari delle esercitazioni di tiro, disciplinanti l'interdizione alla navigazione, all'ancoraggio, all'esercizio della pesca e ad ogni altra attività connessa ai pubblici usi del mare nell'ambito delle zone di mare del Circondario Marittimo di Ravenna ricadenti all'interno del poligono di tiro "ECHO 346" di Foce Reno;
- VISTA** la propria Ordinanza n° 24/06 in data 04.05.2006 relativa allo smaltimento delle acque reflue prodotte dalle unità da diporto;
- VISTA** la propria Ordinanza n° 38/07 in data 23.05.2007 e ss.mm.ii. *"Approvazione del Regolamento sulla circolazione delle unità da diporto e sulle attività subacquee nel Circondario Marittimo di Ravenna, contenente, altresì disposizioni rivolte ad assicurare la fruizione, a scopo balneare e ricreativo, degli specchi acquei frequentati da bagnanti";*
- VISTA** la propria Ordinanza n° 35/11 in data 04.04.2011 e ss.mm.ii. relativa all'approvazione del *"Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti e la precedenza negli stessi delle navi e dei galleggianti nel porto di Ravenna";*
- VISTA** la propria Ordinanza n° 34/14 in data 28.04.2014 disciplinante i limiti di navigazione rispetto alla costa;
- RITENUTO NECESSARIO** disciplinare l'attività di: "locazione e noleggio delle unità da diporto utilizzate anche in attività ricreative e turistiche locali"; la "navigazione delle tavole a vela e delle tavole con aquilone (kite - surf)"; "l'attività subacquea ludico – diportistica e/o avente finalità scientifica"; la navigazione diportistica nei porti e nelle acque del Circondario Marittimo di Ravenna;
- RITENUTO NECESSARIO** stabilire prescrizioni utili ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, senza pregiudizio di quanto eventualmente di competenza di altre Autorità;
- VISTI** gli articoli 17, 28, 30, 81 del Codice della Navigazione, e 59, 524 del relativo Regolamento di esecuzione – Parte marittima;

ORDINA
Articolo 1
(Premessa)

E' approvato e reso esecutivo l'annesso "REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEL DIPORTO NAUTICO NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI RAVENNA".

Articolo 2
(Sanzioni)

1. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
2. Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, è punito ai sensi degli articoli 53 e seguenti del Codice della Nautica da diporto (D.Lgs. 171/2005 in premessa richiamato).

Articolo 3
(Disposizioni finali)

1. Ai fini della presente Ordinanza per "unità da diporto" valgono le definizioni di cui al Decreto Legislativo 18.07.2005, n.171, recante il Codice della Nautica da diporto summenzionato.
2. E' fatto rinvio, per ulteriori aspetti afferenti l'esercizio delle attività diportistiche, all'Ordinanza n. 34/2014 in data 28 aprile 2014 disciplinante i limiti di navigazione rispetto alla costa, alla vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare e, per gli aspetti relativi alle funzioni amministrative conferite, alle disposizioni emanate dalla Regione Emilia Romagna e/o dai Comuni costieri in materia di demanio marittimo. Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge, e in particolare, al Decreto Legislativo 18.07.2005, n.171 ed al D.M. 29.07.2008 n.146 sopra richiamati, nonché al Decreto Ministeriale 10.05.2005, n.121, recante il regolamento sull'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto.
3. Sono abrogate l'Ordinanza n° 38/2007 del 23.05.2007 in premessa richiamata, l'Ordinanza n. 90/2009 in data 13.07.2009, l'Ordinanza n. 57/2010 in data 29.04.2010, nonché ogni altra precedente disposizione di rimando, in contrasto o comunque, incompatibile con la presente Ordinanza.-

Ravenna, lì 30.04.2014

IL COMANDANTE
Capitano di Vascello (CP)
Giuseppe MELI

(Firma autografa sostituita da indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3, 2° comma del D.Lgs 39/1993)

REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEL DIPORTO NAUTICO NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI RAVENNA

CAPO I

NORME GENERALI SULLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO

Articolo 1

1. All'interno dei porti, nei canali dragati di accesso ai porti, alle foci dei fiumi e degli altri corpi idrici superficiali ricadenti nel Circondario Marittimo di Ravenna, le navi, imbarcazioni e natanti da diporto devono navigare con la massima prudenza, procedendo ad una velocità ridotta al minimo indispensabile per la manovra ed il buon governo del mezzo nautico.
2. Fermi restando i limiti, i divieti e le prescrizioni già dettagliatamente stabiliti con l'Ordinanza di questa Capitaneria n° 02/01 in data 05 gennaio 2001 relativa alle strutture metanifere offshore esistenti nelle acque del Circondario Marittimo di Ravenna, nonché, per quanto applicabili, quelli contenuti nell'Ordinanza n°35/11 in data 04 aprile 2011 e successive modifiche, relativa al "Regolamento per la Navigazione, la sosta, gli accosti e la precedenza negli stessi delle navi e dei galleggianti nel porto di Ravenna", è fatto espresso divieto a tutte le unità da diporto, così come definite dalla vigente normativa, di:
 - a) avvicinarsi a meno di 100 metri dalle navi mercantili ed a meno di 300 metri dalle navi militari alla fonda;
 - b) navigare a remi all'interno dei porti del Circondario Marittimo;
 - c) ormeggiare ai segnalamenti marittimi (gavitelli, boe luminose, mede, ecc.);
 - d) navigare nella zona portuale di Ravenna con eccezione di quella compresa fra l'imboccatura delle dighe foranee ed i Canali Baiona e Piomboni Est, dove le unità da diporto possono navigare, limitatamente ai casi in cui debbano raggiungere o lasciare gli ormeggi autorizzati, i punti di rifornimento di combustibile, gli scali di alaggio ed i cantieri nautici compresi nella zona in questione;
 - e) ormeggiare presso le banchine prospicienti gli impianti fissi di erogazione di combustibile ubicati nella darsena di Marina di Ravenna, se non per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni connesse al rifornimento;
 - f) effettuare evoluzioni inutili e/o intralciare il libero e sicuro transito delle unità in entrata/uscita da porti, canali dragati di accesso, foci dei fiumi e dagli altri corpi idrici superficiali; detto transito, deve comunque, esser sempre effettuato con la rotta più breve, evitando, nell'occasione, spostamenti d'acqua e/o onde pericolose per le eventuali unità all'ormeggio o in navigazione;
 - g) ancorare e sostare nella zona di mare, come sotto individuata, costituente il canale di atterraggio al porto di Ravenna:
 - Lat. 44° 29' 57" Nord – Long. 012° 18' 54" Est;
 - Lat. 44° 29' 24" Nord – Long. 012° 18' 54" Est;
 - Lat. 44° 30' 18" Nord – Long. 012° 20' 48" Est;
 - Lat. 44° 29' 45" Nord – Long. 012° 20' 48" Est;
 - Lat. 44° 30' 18" Nord – Long. 012° 24' 00" Est;
 - Lat. 44° 29' 45" Nord – Long. 012° 24' 00" Est.L'atterraggio al porto e l'uscita da esso devono comunque essere effettuati percorrendo, tutto o in parte, il canale sopra indicato, tenendo la dritta e senza ostacolare il passaggio delle navi, che possono navigare in sicurezza solo in tale canale;
 - h) dare fondo all'ancora nella zona di mare delimitata dalle seguenti coordinate, che costituisce un canale preferenziale di accesso o uscita al/dal porto, prolungamento della canaletta di atterraggio:
 - Lat. 44° 30' 18" Nord – Long. 012° 24' 00" Est (coincidente con lo spigolo NE del canale di accesso al porto);
 - Lat. 44° 29' 11" Nord – Long. 012° 31' 53" Est (coincidente con la piattaforma fissa denominata "Garibaldi B");
 - Lat. 44° 29' 45" Nord – Long. 012° 24' 00" Est (coincidente con lo spigolo SE del canale di accesso al porto);
 - Lat. 44° 27' 30" Nord – Long. 012° 31' 15" Est (coincidente con il terminale AGIP 4 – ex SAROM).

- i) ancorare entro 100 metri dall'asse mediano esteso in direzione est per 1.000 metri dall'imboccatura del porto di Cervia;
 - j) le zone di mare del Circondario Marittimo di Ravenna rientranti nell'ambito del poligono di tiro "ECHO 346" di Casal Borsetti, sono **interdette all'ancoraggio, alla navigazione, alla pesca e ad ogni altra attività connessa ai pubblici usi del mare secondo le modalità stabilite con apposita Ordinanza di questa Capitaneria di Porto;**
 - k) navigare a vela negli specchi acquei portuali dei porti di Ravenna e Cervia, nonché nei rispettivi canali dragati di accesso, con l'eccezione di cui all'articolo 26 punti 4.5.6 del regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti e la precedenza negli stessi delle navi e dei galleggianti nel porto di Ravenna, approvato con ordinanza n. 35/11 del 04 aprile 2011 del Capo del Circondario Marittimo di Ravenna;
 - l) in presenza dei segnali di cui al Capo X del presente atto (ovvero di quelli preposti per la segnalazione di sub in immersione), navigare a meno di 100 metri dagli stessi, adottando, nell'occasione, la massima prudenza e mantenendo comunque un'adeguata velocità di sicurezza.
3. Durante la stagione balneare, così come temporalmente definita dalla pertinente Ordinanza Balneare della Regione Emilia Romagna, la fascia di mare sino a 500 metri dalla costa è interdetta alla navigazione a motore ed a vela secondo quanto disposto dall'Ordinanza n. 34/2014 in data 28.04.2014 della Capitaneria di Porto di Ravenna alla quale si rimanda integralmente per tutti gli aspetti sottesi alla navigazione rispetto alla costa ed in prossimità di essa.

Articolo 2 (Balneazione)

1. La balneazione è vietata:
- a) nei porti;
 - b) nel raggio di metri 150 da ostruzioni e/o moli dell'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo;
 - c) all'interno dei corridoi di atterraggio così come stabilito nella vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare, secondo anche quanto riportato al successivo Capo XI;
 - d) entro 100 metri dalle scogliere in costruzione o in corso di sistemazione;
 - e) fuori dai porti in prossimità di zone di mare in cui sono collocati pontili e/o passerelle di attracco delle navi da passeggeri, per un raggio di 50 metri da essi;
 - f) nelle foci, nei canali e corsi d'acqua demaniali marittimi comunicanti con il mare;
 - g) entro 100 metri dalle tubazioni e dalle condotte di prelievo/scarico di acqua di mare opportunamente segnalate, nonché dalle foci di corpi idrici superficiali;
 - h) in tutte le altre zone di mare permanentemente o temporaneamente interdette con apposita Ordinanza delle Autorità comunali o di altra Autorità competente ai sensi della vigente normativa.

Articolo 3 (Disciplina della Pesca)

Durante la stagione balneare, così come temporalmente definita dalla pertinente Ordinanza Balneare della Regione Emilia Romagna, nella fascia di mare riservata alla balneazione, è vietato l'esercizio di qualunque tipo di pesca previsto dal D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, e dal relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche ed integrazioni in premessa citati.

CAPO II
SCUOLE DI VELA – SCUOLE DI TAVOLA A VELA

Articolo 3
(Definizioni)

Ai fini del presente Capo per <<scuola di vela>> si intende qualsiasi scuola che abbia come scopo, l'istruzione ai fini della condotta di natanti da diporto a vela con deriva mobile; per <<scuola di tavola a vela>> si intende qualsiasi scuola che abbia come scopo l'istruzione ai fini della condotta di tavole a vela "wind surf".

Articolo 4
(Prescrizioni e divieti)

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo precedente le predette scuole dovranno essere munite delle autorizzazioni, licenze, nulla osta ecc. previsti dalle norme vigenti e di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e per i trasportati anche a favore degli allievi e degli istruttori responsabili dell'attività di addestramento.
2. L'uso dei suddetti natanti è subordinato, oltre che alle prescrizioni di cui al Capo I del presente Regolamento, anche a quanto previsto dalle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto.
3. L'istruzione in mare degli allievi partecipanti deve avvenire:
 - a) in ore diurne e con condizioni meteo marine assicurate;
 - b) con l'ausilio di un'imbarcazione ad idrogetto, o a motore con elica schermata, che deve stazionare nei pressi degli allievi, pronta a dare assistenza, recante su ambo i lati la scritta "scuola";
 - c) gli specchi acquei interessati dall'attività velico – istruttiva svolta dai soggetti all'uopo abilitati secondo vigente Ordinanza Balneare della Regione Emilia Romagna, ricadenti all'interno della fascia di mare compresa tra i 300 (trecento) metri ed i 500 (cinquecento) metri dalla costa, per tutta la durata delle stesse esercitazioni pratiche, dovranno intendersi sottratti a qualsiasi altra attività nautica con esse incompatibile, nonché ai pubblici usi del mare;
 - d) l'atterraggio e la partenza dell'imbarcazione di cui alla precedente lettera b), così come delle unità impiegate nelle esercitazioni pratiche, devono avvenire all'interno degli appositi corridoi di lancio/atterraggio autorizzati di cui al successivo Capo XI.
4. Tutte le persone a bordo dei natanti a vela/tavole a vela dovranno indossare permanentemente una cintura di salvataggio munita di fischietto.

CAPO III
NAVIGAZIONE ED USO DELLE TAVOLE A VELA (WIND SURF)

Articolo 5
(Prescrizioni e divieti)

1. L'uso delle tavole a vela (wind surf) è subordinato, oltre che alle prescrizioni di cui al Capo I del presente Regolamento, anche a quanto previsto dalle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto.
2. Le tavole a vela (wind surf) sono autorizzate alla navigazione solo in ore diurne, con condizioni meteo - marine assicurate. Alle suddette unità è fatto assoluto divieto di navigare, nel raggio di 1000 (mille) metri dall'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Ravenna ed è fatto inoltre divieto di navigare:
 - a) Ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura, nonché da eventuali strutture Off - Shore, ivi comprese le piattaforme mobili temporaneamente adibite alla perforazione di pozzi ovvero all'installazione e/o manutenzione di piattaforme e condotte;
 - b) All'interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
 - c) Nelle zone di mare destinate all'ancoraggio, ed a distanze inferiori ai 500 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
 - d) A meno di 100 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
 - e) In luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione;
 - f) Oltre 1 (uno) miglio dalla costa.

Articolo 6
(Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività)

1. L'età minima per la conduzione delle tavole a vela (wind surf) è di 14 anni compiuti; è di 8 anni se assistiti da istruttori federali di scuole vela.
2. Coloro che esercitano l'attività di "wind surf" devono indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta. Detta disposizione si applica anche alle persone trasportate.
3. L'uso del wind surf per conto terzi da parte di Società sportive e sodalizi, e comunque non con finalità di lucro, è subordinato all'osservanza delle condizioni di sicurezza sopra menzionate.
4. Le persone che svolgono tale attività, sia a fini di lucro che non, saranno ritenute direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.
5. L'Autorità marittima è, pertanto, da ritenersi espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità per ogni danno a persone o cose che dovesse eventualmente verificarsi nel corso di tale attività.
6. L'atterraggio e la partenza nelle zone frequentate dai bagnanti, devono avvenire all'interno degli appositi corridoi di lancio/atterraggio autorizzati, di cui al successivo Capo XI del presente Regolamento. In assenza dei predetti corridoi, le tavole a vela e similari, nella fascia di mare fino a 500 metri dalla costa, hanno l'obbligo di procedere con vele ammainate.

CAPO IV
TRAINO DI BANANA BOAT E PICCOLI GOMMONI

Articolo 7
(Prescrizioni e divieti)

1. L'uso traino di banana boat e di piccoli gommoni è subordinato, oltre che alle prescrizioni di cui al Capo I ed al Capo IX del presente Regolamento, anche a quanto previsto dalle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto.
2. L'esercizio dell'attività di banana Boat e piccoli gommoni può essere effettuata solo in ore diurne, con condizioni meteo - marine assicurate. Alle suddette unità è fatto assoluto divieto di navigare, nel raggio di 1000 (mille) metri dall'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Ravenna ed è fatto inoltre divieto di navigare:
 - a) Ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura, nonché da eventuali strutture Off - Shore, ivi comprese le piattaforme mobili temporaneamente adibite alla perforazione di pozzi ovvero all'installazione e/o manutenzione di piattaforme e condotte;
 - b) Ad una distanza inferiore a 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
 - c) All'interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
 - d) Nelle zone di mare destinate all'ancoraggio, ed a distanze inferiori ai 500 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
 - e) Oltre 1 (uno) miglio dalla costa;
 - f) In luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione.

Articolo 8
(Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività)

L'esercizio dell'attività di banana boat e traino di piccoli gommoni è subordinato inoltre all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a) L'unità trainante il galleggiante sul quale si imbarcheranno i passeggeri dalla battigia, dovrà oltrepassare il limite dei 500 metri dalla costa utilizzando gli appositi corridoi di lancio/atterraggio di cui al successivo Capo XI del presente Regolamento, alla velocità minima consentita per la manovra e comunque non superiore ai 3 (tre) nodi;
- b) Il conduttore delle unità trainanti dovrà avere almeno 18 anni, essere in possesso della patente nautica (corrispondente al tipo di abilitazione alla navigazione della unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore installato a bordo) e dovrà essere sempre assistito da persona esperta nel nuoto;
- c) Il mezzo nautico dovrà essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal Regolamento di Attuazione del Codice della nautica D.M. 29.07.2008 n.146 e, comunque, dovrà essere dotato di una gaffa, di un salvagente anulare con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 25 (venticinque) metri e di una cassetta di pronto soccorso. Dovrà essere munito di dispositivo per l'inversione di marcia e di messa in "folle" del motore, d'idoneo sistema di aggancio e rimorchio, nonché di ampio specchio retrovisore convesso;
- d) L'unità impegnata nell'attività di traino non potrà trainare più di un galleggiante per volta, né svolgere contemporaneamente altre attività;
- e) Le persone trasportate a bordo del mezzo trainato dovranno indossare, durante lo svolgimento dell'attività, una cintura di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa;
- f) La distanza tra il mezzo nautico ed il mezzo trainato non dovrà essere mai inferiore ai 12 (dodici) metri, durante le fasi di esercizio;
- g) E' vietato a qualsiasi unità in navigazione nelle vicinanze dei natanti impiegati nelle attività di cui trattasi, attraversare/seguire nella scia l'unità impegnata nel traino, nonché effettuare evoluzioni tali da costringere l'unità trainante a compiere brusche e repentine manovre e variazioni di rotta o velocità. La distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante e le altre unità dovrà essere superiore a quella del cavo di traino;

- h) Analogo divieto è posto in capo all'unità trainante che dovrà porre la massima attenzione nella navigazione mantenendo una rotta adeguata ed evitando ogni tipo di manovra brusca e repentina, tale da mettere in pericolo persone e/o cose;
- i) Qualora l'esercizio dell'attività di traino del galleggiante venga svolto per conto terzi, l'esercente deve munirsi delle autorizzazioni all'uopo necessarie, anche ai fini demaniali marittimi e di ormeggio in prossimità dei corridoi di lancio/atterraggio di cui al successivo Capo XI, nei pressi della battigia;
- j) L'attività di cui al presente articolo è comunque subordinata all'osservanza di ogni eventuale ulteriore disposizione e norma vigente laddove applicabile;
- k) Le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati. L'Autorità marittima è, pertanto, da ritenersi manlevata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esercizio di tale attività.

NUMERO BLU PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama tempestivamente il "Numero Blu" gratuito 1530 o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Ravenna o di Cervia ai numeri 0544/443011 – 0544/72355



**CAPO V
SCI NAUTICO**

**Articolo 9
(Limitazioni e divieti)**

1. L'esercizio dello sci nautico, disciplinato dal D.M. 26 gennaio 1960 così come modificato dal D.M. 15 luglio 1974, è subordinato, oltre alle prescrizioni di cui al Capo I ed al Capo IX del presente Regolamento, anche a quanto previsto dalle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto.
2. L'esercizio dell'attività dello sci nautico può essere effettuata solo in ore diurne, con condizioni meteo - marine assicurate. Alle suddette unità è fatto assoluto divieto di navigare, nel raggio di 1000 (mille) metri dall'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Ravenna ed è fatto inoltre divieto di navigare:
 - a) Ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura, nonché da eventuali strutture Off - Shore, ivi comprese le piattaforme mobili temporaneamente adibite alla perforazione di pozzi ovvero all'istallazione e/o manutenzione di piattaforme e condotte;
 - b) Ad una distanza inferiore a 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
 - c) All'interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
 - d) Nelle zone di mare destinate all'ancoraggio, ed a distanze inferiori ai 500 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
 - e) Oltre 1 (uno) miglio dalla costa;
 - f) In luoghi dove sfociano fiumi, canali e collettori di qualunque genere e comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione.

**Articolo 10
(Condizioni per l'esercizio)**

1. La pratica dello sci nautico è subordinata all'osservanza delle condizioni sotto prescritte:
 - a) L'unità impiegata nell'attività di cui trattasi sulla quale si imbarcheranno i passeggeri dalla battigia, dovrà oltrepassare il limite dei 500 metri dalla costa utilizzando gli appositi corridoi di lancio di cui al successivo Capo XI del presente Regolamento alla velocità minima consentita per la manovra e comunque non superiore ai 3 (tre) nodi;
 - b) Il conduttore delle unità trainanti dovrà avere almeno 18 anni, essere in possesso della patente nautica (corrispondente al tipo di abilitazione alla navigazione della unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore installato a bordo) e dovrà essere sempre assistito da persona esperta nel nuoto;
 - c) Lo sciatore dovrà avere almeno 14 anni compiuti;
 - d) L'unità dovrà essere munita di idoneo sistema di aggancio e rimorchio, nonché di ampio specchio retrovisore convesso; dovrà essere inoltre munita di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore;
 - e) Durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra il mezzo nautico e lo sciatore non dovrà essere mai inferiore ai 12 metri; la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante uno sciatore e le altre unità dovrà essere superiore a quella del cavo di traino;
 - f) La partenza ed il recupero dello sciatore nautico dovranno avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti e da unità, e comunque oltre i 500 metri dalle spiagge;
 - g) E' vietato a qualsiasi unità in navigazione nelle vicinanze dei natanti impiegati nelle attività di cui trattasi seguire nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza altre unità trainanti sciatori nautici, e così pure attraversare la scia in velocità ed a distanza tale da poter investire, in caso di caduta, gli sciatori;
 - h) Analogo divieto è posto in capo all'unità trainante che dovrà porre la massima attenzione nella navigazione mantenendo una rotta adeguata ed evitando ogni tipo di manovra brusca e repentina, tale da mettere in pericolo persone e/o cose;
 - i) Ciascuna unità potrà trainare soltanto due persone per volta, e non potrà contemporaneamente svolgere altre attività, come ad esempio paracadutismo, pesca ecc.;

- j) Il mezzo nautico dovrà essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal Regolamento di Attuazione del Codice della nautica D.M. 29.07.2008 n.146 e, indipendentemente dalla distanza dalla costa, di una gaffa, di una cassetta di pronto soccorso provvista di idonea dotazione, e di un salvagente anulare per ogni persona trainata pronto all'uso e munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 25 metri;
 - k) Durante lo sci nautico, lo sciatore dovrà indossare permanentemente una cintura di salvataggio (giubbotto di salvataggio) di tipo conforme alla vigente normativa;
 - l) Qualora l'esercizio dell'attività di sci nautico venga svolto per conto terzi, l'esercente deve munirsi delle autorizzazioni all'uopo necessarie, anche ai fini demaniali marittimi e di ormeggio in prossimità dei corridoi di lancio/atterraggio di cui al successivo Capo XI, nei pressi della battigia;
 - m) L'attività di cui al presente articolo è comunque subordinata all'osservanza di ogni eventuale ulteriore disposizione e norma vigente laddove applicabile.
2. Le persone che svolgono tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati; l'Autorità marittima è, pertanto, espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità per ogni eventuale danno a persona o cose derivanti dall'esercizio di tale attività.
 3. L'esercizio dello sci nautico, per conto proprio nonché da parte di società sportive, scuole di sci nautico e sodalizi è subordinato all'osservanza delle condizioni di sicurezza sopra menzionate.

CAPO VI PARACADUTISMO ASCENSIONALE

Articolo 11 (Limitazioni)

1. L'esercizio del paracadute ascensionale è subordinato, oltre che alle prescrizioni di cui al Capo I e del Capo IX del presente Regolamento, anche a quanto previsto dalle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto.
2. L'esercizio dell'attività di paracadute ascensionale con unità da diporto può essere effettuato solo in ore diurne, con condizioni meteo - marine assicurate. Alle suddette unità è fatto assoluto divieto di navigare, nel raggio di 1000 (mille) metri dall'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Ravenna ed è fatto inoltre divieto di navigare:
 - a) Ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura, nonché da eventuali strutture Off - Shore, ivi comprese le piattaforme mobili temporaneamente adibite alla perforazione di pozzi ovvero all'istallazione e/o manutenzione di piattaforme e condotte;
 - b) Ad una distanza inferiore a 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
 - c) All'interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
 - d) Nelle zone di mare destinate all'ancoraggio, ed a distanze inferiori ai 500 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
 - e) Oltre 1 (uno) miglio dalla costa;
 - f) In luoghi dove sfociano fiumi, canali e collettori di qualunque genere e comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione.

Articolo 12 (Condizioni per l'esercizio)

La pratica del paracadutismo ascensionale è inoltre subordinata all'osservanza delle condizioni sottoelencate:

- a) L'unità impiegata nell'attività di cui trattasi sulla quale si imbarcheranno i passeggeri dalla battigia, dovrà oltrepassare il limite dei 500 metri dalla costa utilizzando gli appositi corridoi di lancio di cui al successivo Capo XI del presente Regolamento alla velocità minima consentita per la manovra e comunque non superiore ai 3 (tre) nodi;
- b) Il conduttore delle unità trainanti dovrà avere almeno 18 anni, essere in possesso della patente nautica (corrispondente al tipo di abilitazione alla navigazione della unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore installato a bordo) e dovrà essere sempre assistito da persona esperta nel nuoto;
- c) La persona trainata dovrà avere almeno 14 anni compiuti;
- d) L'unità dovrà essere munita di idoneo sistema di aggancio e rimorchio, nonché di ampio specchio retrovisore convesso, dovrà essere inoltre munita di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore;
- e) Durante l'esercizio del paracadutismo è vietato il sorvolo di qualsiasi tipo di unità, e degli assembramenti di persone, nonché il lancio di oggetti di qualsiasi genere;
- f) L'unità adoperata per svolgere l'attività di paracadutismo ascensionale dovrà essere munita di una piattaforma poppiera solidale all'unità stessa e di un verricello; tale verricello dovrà inoltre essere in grado di far decollare ed appontare sulla predetta piattaforma poppiera il paracadutista;
- g) Durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra l'unità trainante ed il paracadutista non dovrà essere mai inferiore ai 12 metri, salvo che nelle fasi del decollo ed appontaggio, durante le quali dovrà essere posta la massima cautela affinché il paracadutista non cada in acqua in prossimità della poppa dell'unità trainante;
- h) Le fasi di decollo e di appontaggio dovranno avvenire navigando con la prua rivolta verso la direzione di provenienza del vento, in acque libere dai bagnanti e da unità, e comunque oltre i 500 metri dalla spiaggia;
- i) La distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante e le altre unità eventualmente presenti in zona dovrà essere superiore alle dimensioni lineari rappresentate

dall'elemento cavo - paracadute trainato, e comunque non inferiore a metri 50 (cinquanta);

- j) Il paracadute ascensionale non dovrà mai superare la quota di 120 piedi (36.3.mt);
- k) E' vietato a qualsiasi unità da diporto seguire, nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza, altre unità intente nell'attività in considerazione, e così pure attraversare la scia in velocità ed a distanza tali da poter investire il paracadutista, in caso di caduta di quest'ultimo;
- l) Analogo divieto è posto in capo all'unità trainante che dovrà porre la massima attenzione nella navigazione mantenendo una rotta adeguata ed evitando ogni tipo di manovra brusca e repentina, tale da mettere in pericolo persone e/o cose;
- m) L'unità potrà trainare soltanto una persona munita di paracadute per volta, e non potrà contemporaneamente svolgere altre attività, come ad esempio sci nautico, pesca ecc.;
- n) Il mezzo nautico trainante dovrà inoltre essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal Regolamento di Attuazione del Codice della nautica D.M. 29.07.2008 n.146 e, indipendentemente dalla distanza dalla costa, di una gaffa, di una adeguata cassetta di pronto soccorso, e di un salvagente anulare pronto all'uso, munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 25 metri;
- o) Durante lo svolgimento della predetta attività, è fatto obbligo al paracadutista di indossare permanentemente una cintura di salvataggio (giubbotto di salvataggio) del tipo conforme alla normativa in vigore, ovvero una muta galleggiante, e la sua imbracatura dovrà essere munita di un meccanismo di sgancio che consenta all'occorrenza, una immediata liberazione;
- p) Qualora l'esercizio dell'attività di sci nautico venga svolto per conto terzi, l'esercente deve munirsi delle autorizzazioni all'uopo necessarie, anche ai fini demaniali marittimi e di ormeggio in prossimità dei corridoi di lancio/atterraggio di cui al successivo Capo XI, nei pressi della battigia;
- q) Le persone che svolgono tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, pertanto l'Autorità marittima è espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esercizio di tali attività.

CAPO VII
NAVIGAZIONE DEGLI ACQUASCOOTERS, MOTO D'ACQUA
E MEZZI SIMILARI

Articolo 13
(Limitazione alla navigazione)

1. La navigazione degli acquascooters e mezzi similari è subordinata, oltre che alle prescrizioni di cui al Capo I e del Capo IX del presente Regolamento, anche a quanto previsto dalle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto.
2. La navigazione degli acquascooters e mezzi similari può essere effettuata solo in ore diurne, con condizioni meteo-marine assicurate. Alle suddette unità è fatto divieto di navigare:
 - a) nel raggio di 1000 (mille) metri dall'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Ravenna;
 - b) ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura, nonché da eventuali strutture Off - Shore, ivi comprese le piattaforme mobili temporaneamente adibite alla perforazione di pozzi ovvero all'istallazione e/o manutenzione di piattaforme e condotte;
 - c) Ad una distanza inferiore a 100 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
 - d) Nelle zone di mare destinate all'ancoraggio, ed a distanze inferiori ai 300 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
 - e) oltre 1 (uno) miglio dalla costa;
 - f) in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e, comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione;
 - g) nell'ambito dei porti e dei canali, se non con rotte dirette necessarie all'arrivo o alla partenza ovvero a raggiungere gli impianti di distribuzione del carburante, fatta eccezione per il Porto di Ravenna ove vige il divieto permanente di accesso per tali unità.
3. In navigazione in entrata/uscita dai porti, in ragione della maggiore capacità di manovra gli acquascooter, oltre a mantenere la dritta e navigare alla minima velocità consentita, dovranno dare la precedenza a tutte le altre unità in transito.

Articolo 14
(Prescrizioni)

1. Per la condotta degli acquascooter, come previsto dall'art. 39 del Decreto Legislativo n° 171 del 18.07.2005, è obbligatoria la patente nautica;
2. Durante la navigazione, i conduttori e le persone imbarcate dovranno obbligatoriamente indossare una cintura di salvataggio indipendentemente dalla distanza dalla costa a cui si naviga e un casco protettivo di tipo ciclistico o di quelli prescritti della Federazione Italiana Motonautica;
3. Gli scooters acquatici dovranno essere obbligatoriamente provvisti di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione assicurante l'arresto del motore in caso di caduta del conduttore. Il dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il suo aggancio al conduttore. Sono esenti da tale accorgimento le unità dotate di *self-circling* (blocca-sterzo con ritorno automatico).
4. Durante la navigazione il pilota e gli eventuali passeggeri dovranno evitare di compromettere la stabilità del mezzo, evitando altresì di assumere non corrette posizioni di guida.

Articolo 15
(Condizioni per l'esercizio)

1. Le persone che svolgono attività con acquascooter, sia ai fini di lucro che non, saranno direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati; l'Autorità marittima è da intendersi pertanto espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità per ogni eventuale danno arrecato a persone o cose, derivante dall'esercizio di tale attività.

2. Il numero di persone da imbarcare, compreso il conduttore, non potrà superare quello stabilito dal relativo **certificato di omologazione**, che dovrà essere presente a bordo in originale o in copia autentica.
3. Durante la stagione balneare, l'atterraggio e la partenza degli scooter acquatici devono avvenire all'interno degli appositi corridoi di lancio/atterraggio autorizzati di cui al successivo Capo XI, alla velocità minima che ne assicuri il controllo e comunque non superiore ai tre nodi.

“NUMERO BLU” PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama tempestivamente il “Numero Blu” gratuito 1530 o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Ravenna o di Cervia ai numeri 0544/443011 – 0544/72355



CAPO VIII

KITE – SURF

(tavole con aquilone)

Articolo 16

(limitazioni e divieti)

1. L'esercizio di Kite - Surf è subordinato, oltre che alle prescrizioni di cui al Capo I e del Capo IX del presente Regolamento, anche a quanto previsto dalle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto.
2. L'esercizio del Kite - Surf può essere effettuato solo in ore diurne, con condizioni meteo-marine assicurate. Alle suddette unità è fatto divieto di navigare:
 - a) nel raggio di 1000 (mille) metri dall'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Ravenna;
 - b) Ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura, nonché da eventuali strutture Off - Shore, ivi comprese le piattaforme mobili temporaneamente adibite alla perforazione di pozzi ovvero all'installazione e/o manutenzione di piattaforme e condotte;
 - c) Ad una distanza inferiore a 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
 - d) All'interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
 - e) Nelle zone di mare destinate all'ancoraggio, ed a distanze inferiori ai 500 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
 - f) oltre 1 (uno) miglio dalla costa;
 - g) In luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione.

Articolo 17

(Condizioni per l'esercizio)

1. L'età minima per l'esercizio del "KITE - SURF" è fissata a 16 anni;
2. E' fatto obbligo a coloro che esercitano il "KITE - SURF" di indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale ed un casco protettivo di tipo ciclistico;
3. E' obbligatorio usare sistemi di sicurezza, montati sul KITE, che consentano al conduttore di sganciarsi ed abbandonarlo in casi estremi, e munirsi di un attrezzo idoneo a recidere le cime in caso di emergenza;
4. E' obbligatorio collegare le cime (cd. linee) solo quando si decolla ed assicurarsi altresì, di scollegarle quando si atterra;
5. E' vietato lasciare il KITE - SURF incustodito senza aver scollegato almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente i cavi sul boma.

Articolo 18

(Partenza e atterraggio)

1. Nelle zone vietate alla navigazione (entro 500 mt. dalla linea di battigia) la partenza e l'atterraggio dei natanti denominati KITE - SURF devono essere obbligatoriamente effettuati attraverso appositi corridoi di lancio/atterraggio aventi le seguenti caratteristiche:
 - a) larghezza: fronte a spiaggia minimo 30 mt. ad allargarsi fino ad una ampiezza di mt. 80 e ad una distanza dalla costa di mt. 100, ampiezza da mantenere costante fino al limite oltre il quale l'attività è consentita (ulteriori 400 metri);
 - b) devono essere delimitati lateralmente fino alla distanza di 500 metri dalla linea di battigia da due linee di boe di colore arancione ad una distanza massima di metri 20 l'una dall'altra;
 - c) i corpi morti delle boe costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante;
 - d) per agevolare l'individuazione dei corridoi in fase di atterraggio sugli ultimi gavittelli esterni al limite dei 500 metri dovranno essere posizionate bandierine di colore bianco; gli stessi gavittelli dovranno indicare il nome del titolare e il relativo numero di autorizzazione;

NUMERO BLU® PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama tempestivamente il "Numero Blu" gratuito 1530 o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Ravenna o di Cervia ai numeri 0544/443011 – 0544/72355



- e) ogni boa dovrà riportare la dicitura "**CORRIDOIO USCITA KITE SURF - VIETATA LA BALNEAZIONE**"; tale divieto deve essere inoltre riportato su apposito cartello sistemato sulla battigia all'ingresso del corridoio, riportante la predetta dicitura nelle lingue italiano, inglese, francese, tedesco e russo;
2. La partenza e l'atterraggio negli appositi corridoi di lancio/atterraggio previsti dal comma 1 del presente articolo devono avvenire con la tecnica del **body drag**, che consiste nel farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua fino ad una distanza di mt. 100 dalla battigia. L'installazione dei corridoi di lancio/atterraggio per l'arrivo e la partenza delle unità denominate "KITE - SURF" è subordinata all'autorizzazione dell'Ente territoriale/locale di riferimento;
 3. Nella distanza dei 100 mt. sopra citati, è consentito il transito di un Kite - Surf per volta, con precedenza ai mezzi in rientro.

Articolo 19

(Regole per prevenire gli abbordi in mare)

1. Quando due unità "KITE - SURF" navigano su rotte di collisione (rilevamento costante e distanza in diminuzione), quella sopra - vento deve dare la precedenza sollevando il kite, quella sotto - vento, a sua volta, ha l'obbligo di abbassare il kite;
2. Quando due unità "KITE-SURF" procedono nella stessa direzione, quella sopra - vento deve dare la precedenza a quella sotto - vento sollevando il kite e rallentando;
3. Quando un'unità "KITE - SURF" incrocia altre unità a vela darà loro la precedenza, sollevando il kite e rallentando e ciò a prescindere dalle mure.

CAPO IX
**LOCAZIONE E NOLEGGIO DELLE UNITA' DA DIPORTO UTILIZZATE PER FINALITA'
RICREATIVE E TURISTICHE LOCALI**

Articolo 20
(Definizioni)

1. Per LOCAZIONE di unità da diporto, si intende il contratto con il quale una delle parti si obbliga, in cambio di un corrispettivo, a far godere all'altra per un periodo di tempo l'unità da diporto. L'unità passa in godimento autonomo del conduttore, il quale esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi.
2. Per NOLEGGIO di unità da diporto si intende, il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte l'unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.

Articolo 21

Alle unità da diporto impiegate in attività di noleggio si applica, per quanto non previsto nel presente capo, la specifica normativa di sicurezza contenuta nel Titolo III, Capo II, del Regolamento di Attuazione del Codice della nautica D.M. 29.07.2008 n.146.

Articolo 22

(Requisiti per lo svolgimento dell'attività di locazione e noleggio di natanti da diporto per finalità ricreative e turistiche locali)

1. Per svolgere l'attività di noleggio/locazione di natanti da diporto per finalità ricreative e turistiche locali non è richiesta alcuna autorizzazione da parte dell'Autorità marittima; gli esercenti tali attività dovranno essere iscritti presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per lo svolgimento delle attività medesime. Peraltro, chi intende effettuare detta attività deve, inoltre, munirsi delle autorizzazioni, licenze, nulla osta ecc. previsti dalle norme vigenti.
2. I soggetti interessati dovranno presentare alla Capitaneria di Porto di Ravenna, nel cui Circondario deve svolgersi l'attività i seguenti documenti:
 - a) duplice comunicazione di inizio attività di noleggio/locazione, come da facsimile allegato A per locazione e noleggio di natanti da diporto con arrivo e partenza dai corridoi di lancio/atterraggio; come da facsimile allegato B per locazione e noleggio di natanti da diporto con arrivo e partenza da porti, darsene o altre idonee strutture;
 - b) certificato di iscrizione presso la Camera di Commercio o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi della Legge 445/2000;
 - c) dichiarazione con la quale si manleva la Autorità marittima da ogni responsabilità derivante dall'attività praticata (allegato C). Copia della comunicazione, vistata dall'Autorità marittima, dovrà essere conservata a bordo, unitamente alla polizza assicurativa, ed esibita ad ogni controllo da parte del personale militare della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera o delle Autorità di polizia.

Articolo 23

(Norme per lo svolgimento dell'attività di locazione e noleggio di natanti da diporto per finalità ricreative e turistiche locali)

1. Il locatore/noleggiante deve consegnare/mettere a disposizione il natante in perfetta efficienza, completo di tutte le dotazioni di sicurezza, munito dei documenti di navigazione previsti, e coperto dall'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi. Gli esercenti l'attività dovranno, altresì, munirsi delle polizze assicurative a copertura e garanzia dei clienti fruitori di dette attività, nonché per responsabilità civile verso terzi. In caso di noleggio l'assicurazione è estesa in favore del noleggiatore e dei passeggeri per gli infortuni ed i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto in conformità alle disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilità civile.
2. Il noleggio/locazione può essere effettuato dalle ore 08.00 alle ore 19.00 di ogni giorno con mare e tempo assicurati favorevoli. Il noleggio/locazione è comunque vietato in caso di avverse condimeteo ed il locatore/noleggiante ha l'obbligo di apporre adeguata segnaletica, posizionata

NUMERO BLU® PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama tempestivamente il "Numero Blu" gratuito 1530 o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Ravenna o di Cervia ai numeri 0544/443011 - 0544/72355



in maniera ben visibile, e redatta anche in lingua inglese, francese - tedesca e russa, con la seguente dicitura: "ATTENZIONE - NOLEGGIO/ LOCAZIONE SOSPESA CAUSA CONDIMENTEO AVVERSE".

3. Per la condotta delle unità locate si applicano le norme previste dal titolo II, del Regolamento di Attuazione del Codice della nautica D.M. 29.07.2008 n.146;
4. Il locatore dovrà istruire il conduttore sulla normativa locale e nazionale vigente relativa alla navigazione e alla sicurezza dell'unità da diporto, e dovrà consegnare un *vademecum* su cui siano riportate le principali norme sulla nautica da diporto e sugli abbordi in mare.
5. I natanti privi di motore non possono essere affidati a persone di età inferiore ad anni 14. Il locatore/noleggiante ha facoltà di richiedere, all'atto del locazione/noleggio, apposita dichiarazione di capacità al nuoto.
6. I natanti a motore non possono essere locati a persone di età inferiore ad anni 16. Il locatore non può locare mezzi nautici per i quali è obbligatorio il possesso di patente nautica, a persone che non sono in possesso dell'abilitazione prevista;
7. Il locatore/noleggiante, di mezzi da spiaggia qualora non munito del brevetto di bagnino di salvataggio o di assistente bagnanti, deve essere iscritto alla Gente di Mare di Prima o Terza categoria, o avvalersi di persona qualificata che possieda tali requisiti.
8. Il locatore /noleggiante di mezzi da spiaggia o la persona preposta al servizio di salvataggio deve sostare durante la propria attività presso la zona assegnata per svolgere la medesima.
9. Gli scooters acquatici /moto d'acqua e mezzi simili devono essere dotati di un dispositivo telecomando di spegnimento a distanza che il locatore deve azionare in caso di situazione di pericolo;
10. Sugli scafi dei natanti da diporto impiegati nella locazione/noleggio devono essere riportati in un punto ben visibile gli elementi identificativi del locatore/noleggiante, nonché il numero massimo di persone trasportabili, mediante lettere adesive;
11. Il locatore/noleggiante deve annotare su apposito registro (disponibile per i controlli da parte della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera e dei competenti organi di Polizia) il numero delle unità noleggiate/locate, il giorno, l'ora d'inizio e di termine di detto utilizzo, le generalità complete con il recapito ed il numero di telefono di colui al quale viene affidato il natante, gli estremi della patente nautica qualora prevista per il mezzo, il numero del contratto stipulato.
12. Il locatore è tenuto ad informare il conduttore del natante sulle vigenti norme di sicurezza nonché sulle norme della presente Ordinanza relative all'utilizzo dei natanti da diporto locati. Il locatario dovrà essere informato relativamente all'obbligo di rientrare subito a terra qualora dovessero peggiorare le condizioni meteorologiche, che all'inizio della locazione devono essere favorevoli.
13. Il locatore/noleggiante deve tenere sempre pronta all'uso un'idonea unità di salvataggio a motore ad idrogetto e/o con elica intubata, in grado di prestare un tempestivo soccorso alle unità locate/noleggiate ed a tutte le persone imbarcate. L'unità dovrà essere munita di tutte le dotazioni di sicurezza previste, ivi incluso un cavo da rimorchio. Detta unità non è necessaria per le postazioni di locazione/noleggio che rispettano contestualmente tutte le seguenti condizioni:
 - a) che i mezzi locati/noleggiati siano esclusivamente mezzi da spiaggia a remi o a pedali i quali navighino entro 300 metri dalla costa;
 - b) che il locatore/noleggiante sia anche il concessionario dello stabilimento balneare al cui interno è presente la postazione di locazione/noleggio;
 - c) che lo stabilimento balneare di cui alla precedente lett. b) sia munito di un'imbarcazione di emergenza.
14. La capacità di carico delle unità locate/noleggiate deve essere giudicata dal locatore/noleggiante in rapporto ai requisiti di stabilità del mezzo e delle condizioni d'uso. In ogni caso, ai sensi del Regolamento di Attuazione del Codice della nautica D.M. 29.07.2008 n. 146 per i natanti privi di marcatura CE il numero delle persone trasportabili è così determinato:
 - a) per lunghezza fuori tutto fino a metri 3,50 n° 3;
 - b) per lunghezza fuori tutto compresa tra metri 3,51 e 4,50 n° 4;
 - c) per lunghezza fuori tutto compresa tra metri 4,51 e 6,00 n° 5;
 - d) per lunghezza fuori tutto compresa tra metri 6,01 e 7,50 n° 6;
 - e) per lunghezza fuori tutto compresa tra metri 7,51 e 08,50 n° 7

"NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama tempestivamente il "Numero Blu" gratuito 1530 o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Ravenna o di Cervia ai numeri 0544/443011 - 0544/72355



f) per lunghezza fuori tutto superiore a metri 8,50 n° 9.

Per le unità marcate CE il numero massimo di persone trasportabili è quello indicato nel manuale del proprietario e sulla targhetta del costruttore fissata sullo scafo. Per i natanti utilizzati in attività di noleggio non potrà comunque essere superato il numero massimo di 12 passeggeri, escluso l'equipaggio.

15. Le unità a motore utilizzate in attività di noleggio, beneficiano del carburante agevolato e potranno richiedere il rilascio del libretto di controllo carburante ai sensi del D.M. 16 novembre 1995 n° 577.
16. Per l'arrivo e la partenza delle unità locate/noleggiate per finalità ricreative e turistiche locali, dovranno essere installati idonei corridoi di lancio/atterraggio, qualora ciò avvenga al di fuori di porti, darsene o altre idonee strutture. Le domande di autorizzazione per l'installazione dei corridoi di lancio, sia prospicienti ad arenili in concessione che liberi, dovranno essere presentate all'Ente territoriale/locale di riferimento.
17. Il conduttore di natanti da diporto utilizzati in attività di noleggio (cosiddetto skipper) dovrà avere età minima di 18 anni e quale requisito minimo, essere in possesso della patente nautica (corrispondente al tipo di abilitazione alla navigazione della unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore installato a bordo);
18. Salvo che quelli relativi ai mezzi da spiaggia, i contratti di locazione e di noleggio devono essere redatti per iscritto e tenuti a bordo in originale o copia conforme, così come richiesto dagli articoli 42 e 47 del Codice della nautica da diporto.

NUMERO BLU PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama tempestivamente il "Numero Blu" gratuito 1530 o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Ravenna o di Cervia ai numeri 0544/443011 - 0544/72355



CAPO X
ATTIVITA' SUBACQUEE ORGANIZZATE

Articolo 24
(Campo di applicazione)

Le presenti norme disciplinano l'esercizio delle attività subacquee effettuate da privati o associazioni a scopo turistico – sportivo, le attività subacquee organizzate per il conseguimento di brevetti subacquei sportivi, nonché le attività di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo (diving) effettuate con natanti da diporto a fine di lucro.

Articolo 25
(Attività subacquee a scopo turistico - sportivo svolte da privati)

L'esercizio delle attività subacquee svolto da parte di privati, a scopo turistico - sportivo non è soggetto ad alcuna autorizzazione, fermo restando l'osservanza degli articoli 28 e 29 del presente Regolamento.

Articolo 26
(Attività di diving)

1. Per svolgere l'attività di diving con natanti da diporto a scopo di lucro, non è richiesta alcuna autorizzazione da parte dell'Autorità marittima; gli esercenti tali attività dovranno essere iscritti presso la competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per lo svolgimento dell'attività medesima e munirsi di eventuali autorizzazioni, licenze e nulla osta di altre Amministrazioni previsti dalle vigenti norme.
2. I soggetti interessati dovranno presentare alla Capitaneria di Porto di Ravenna, nel cui Circondario deve svolgersi l'attività i seguenti documenti:
 - a) duplice comunicazione di inizio attività di diving, come da facsimile Allegato "A" per attività diving di natanti da diporto con arrivo e partenza dai corridoi di lancio/atterraggio di cui al successivo Capo XI; come da facsimile Allegato "B" per attività di diving di natanti da diporto con arrivo e partenza da porti, darsene o altre idonee strutture;
 - b) certificato di iscrizione presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura oppure dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000;
 - c) dichiarazione con la quale si manleva l'Autorità marittima da ogni responsabilità derivante dall'attività praticata (Allegato "C"). Copia della comunicazione, vistata dall'Autorità marittima, dovrà essere conservata a bordo, unitamente alla polizza assicurativa, ed esibita ad ogni controllo da parte del personale militare della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera o delle Autorità di polizia.

Articolo 27
(Attività subacquee per il conseguimento di brevetti subacquei sportivi)

1. L'esercizio delle attività subacquee per conseguimento brevetti subacquei sportivi, organizzate a fine di lucro, è soggetto alla vigilanza del Comandante del Porto, ai sensi del 1° comma dell'art. 68 del Codice della Navigazione.
2. Chiunque intenda svolgere le predette attività in modo permanente o annuale deve comunicare formalmente l'inizio dell'attività secondo le procedure dettate dall'Ordinanza n° 188/2010 in data 25.11.2010 di questa Capitaneria di Porto.
3. L'esercizio delle citate attività in forma temporanea e/o saltuaria può essere svolto con l'osservanza delle norme del presente Regolamento ed è soggetto al rilascio di autorizzazione.

NORME DISCIPLINANTI L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SUBACQUEA A SCOPO TURISTICO SPORTIVO

Articolo 28

(Norme di sicurezza - segnalamenti - limiti di operatività)

1. Ogni subacqueo, ha l'obbligo di segnalarsi con il galleggiante previsto dall'art. 130 del D.P.R. 2 ottobre 1968 n° 1639 e successive modifiche, e cioè con un pallone galleggiante di colore rosso, recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri.
2. In caso di immersione notturna, il segnale di cui al comma 1 è costituito da una luce lampeggiante gialla visibile, a giro di orizzonte, ad una distanza non inferiore a 300 metri. In tal caso, il subacqueo deve inoltre segnalare la propria presenza con un ulteriore segnale luminoso giallo intermittente da applicare alla parte posteriore alta del corpo (nuca, rubinetteria, ecc.) visibile anch'esso a giro di orizzonte a non meno di 300 metri di distanza allorché in superficie.
3. In caso di più subacquei in immersione, è sufficiente un solo segnale. Ogni subacqueo è dotato di un "pedagno" o "pallone di superficie gonfiabile", di colore ben visibile e munito di sagola di almeno cinque metri, da utilizzare prima di risalire in superficie, in caso di separazione dal gruppo.
4. Il subacqueo deve operare entro il raggio di 50 (cinquanta) metri dalla verticale del segnale di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo.
5. Il subacqueo deve operare entro il raggio di 50 (cinquanta) metri dalla verticale del segnale di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo.
6. Le unità da diporto, da traffico o da pesca in transito devono mantenersi ad una distanza non inferiore ai 100 (cento) metri dai segnali di posizionamento del subacqueo.
7. Ogni evento straordinario che dovesse verificarsi nel corso delle attività previste dal presente Capo dovrà essere annotato e comunicato, con la massima consentita tempestività, all'Autorità marittima.
8. Le norme di cui al presente Capo non si applicano al semplice nuoto subacqueo caratterizzato dall'occasionalità nell'ambito dell'attività di balneazione.

Articolo 29

(Norme e divieti in materia di pesca sportiva/ricreativa subacquea)

1. L'esercizio dell'attività di pesca sportiva/ricreativa subacquea è disciplinato dal D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, ed è soggetta alle seguenti ulteriori disposizioni:
 - a) ciascun singolo pescatore sportivo deve segnalarsi ed operare in conformità alle disposizioni di cui al precedente articolo 28;
 - b) l'attività di cui al presente articolo è consentita soltanto in apnea, senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione;
 - c) il pescatore sportivo subacqueo non può raccogliere coralli o molluschi;
 - d) è consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea, o mezzi simili ed apparecchi di respirazione, fermo restando il divieto di servirsi di questi ultimi per l'esercizio della pesca subacquea;
 - e) è vietato tenere il fucile in posizione di armamento se non in immersione;
 - f) è vietato affidare il fucile subacqueo a persona di età inferiore a 16 anni;
 - g) l'esercizio dell'attività di cui al presente articolo è vietato dal tramonto al sorgere del sole.
2. L'esercizio dell'attività di pesca subacquea è inoltre soggetto ai divieti di cui all'articolo 38 del presente regolamento.

Articolo 30

(Norme per lo svolgimento del diving con natanti da diporto)

1. Ferma restando l'osservanza delle formalità preliminari di cui all'art. 26 punto 2 del presente Regolamento, l'esercente l'attività di diving deve mantenere il mezzo nautico impiegato in perfetta efficienza, completo delle dotazioni di sicurezza previste dall'allegato V e dall'articolo 90 del Regolamento di Attuazione del Codice della nautica (D.M. 29.07.2008 n.146), coperto

"NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama tempestivamente il "Numero Blu" gratuito 1530 o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Ravenna o di Cervia ai numeri 0544/443011 - 0544/72355



da assicurazione obbligatoria per le responsabilità civile verso terzi, nonché della polizza assicurativa estesa alle persone trasportate.

2. Il diving può essere effettuato solo con mare e tempo assicurati favorevoli.
3. Per la condotta delle unità che effettuano diving si applicano le norme previste dal Titolo II del Regolamento di Attuazione del Codice della nautica D.M. 29.07.2008 n.146.
4. Le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo richiedono la presenza di una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.
5. Sugli scafi dei mezzi impiegati nel diving devono essere riportati in un punto ben visibile gli elementi identificativi dell'esercente l'attività medesima, mediante lettere adesive.
6. Prima della partenza, l'esercente deve annotare sul "Registro dei Partecipanti alle Immersioni" (la cui conservazione e tenuta è parificata a Documento di Bordo - e soggetto a vidimazione e paraffatura iniziale della Capitaneria di Porto di Ravenna, Sezione Demanio Ambiente -, il numero e le generalità delle persone imbarcate partecipanti all'immersione con indicazione dei brevetti posseduti, e l'inizio ed il termine dell'attività;
7. Il mezzo nautico impiegato nel diving è soggetto per quanto applicabili, alle disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 del presente regolamento.
8. Tutti gli operatori subacquei devono operare in conformità alle disposizioni di cui ai punti 1, 2, 3, e 4 del precedente articolo 28 del presente regolamento, ed entro 50 (cinquanta) metri dalla verticale dei segnali di cui ai punti 1 e 2 del medesimo articolo.
9. Per l'arrivo e la partenza delle unità adibite a diving, dovranno essere installati idonei corridoi di lancio/atterraggio, qualora ciò avvenga al di fuori di porti, darsene o altre idonee strutture. Le domande di autorizzazione per l'installazione dei corridoi di lancio, sia prospicienti ad arenili in concessione che liberi, dovranno essere presentate all'Ente territoriale/locale di riferimento, così come previsto dall'Ordinanza Balneare in vigore.

NORME DISCIPLINANTI L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' ORGANIZZATE PER IL CONSEGUIMENTO DI BREVETTI SUBACQUEI

Articolo 31 (Soggetti autorizzati)

Nelle acque del Circondario Marittimo di Ravenna l'effettuazione di attività subacquee organizzate o per il conseguimento di brevetti, è consentito esclusivamente a Società di persone e/o capitali nella formulazione del Codice Civile, Circoli Sportivi affiliati a Federazioni sportive nazionali, Associazioni legalmente riconosciute ed Imprese che prevedono espressamente tale attività nella loro ragione sociale ovvero nel loro statuto ed è subordinata all'osservanza delle formalità preliminari di cui all'art. 27 punto 2 del presente Regolamento, delle prescrizioni indicate ai successivi articoli, nonché degli art. 2 del Codice della nautica da diporto e 90 e 91 del Regolamento di Attuazione del Codice della nautica D.M. 29.07.2008 n.146.

Articolo 32 (Attività subacquee organizzate da Società, Circoli Sportivi/ Associazioni/Imprese)

1. Nel caso di immersioni subacquee effettuate da Società/Circoli Sportivi/ Associazioni/Imprese per l'esercizio di attività organizzate o per le prove di conseguimento di brevetti, dovranno essere rispettate le modalità stabilite dalle Federazioni/Associazioni, nazionali o internazionali, generalmente riconosciute.
2. Prima di procedere a tali immersioni, il sodalizio organizzatore dovrà far pervenire anche a mezzo fax/mail alla Capitaneria di Porto di Ravenna - Sala Operativa, con congruo anticipo, e comunque almeno 24 ore prima dell'evento, una nota informativa, (come da Allegato E) riportante i seguenti elementi:
 - a) data, ora e luogo dell'immersione;
 - b) numero dei partecipanti;
 - c) nominativo dell'istruttore responsabile/accompagnatore e degli eventuali assistenti;
 - d) estremi identificativi dell'eventuale unità navale utilizzata;
 - e) modalità operative.

3. Prima della partenza, il responsabile del mezzo nautico/unità navale impiegato/a deve annotare sul "Registro dei Partecipanti alle Immersioni" (la cui conservazione e tenuta è parificata a Documento di Bordo - e soggetto a vidimazione e paraffatura iniziale della Capitaneria di Porto di Ravenna - Sezione Demanio Ambiente) –, l'elenco dei partecipanti all'immersione e gli estremi identificativi dell'accompagnatore/istruttore.



Articolo 33 **(Dotazioni di sicurezza)**

Durante le immersioni dovranno essere sempre disponibili le seguenti dotazioni di sicurezza:

- a) Quelle previste dall'art. 90 e 91 Regolamento di Attuazione del Codice della nautica D.M. 29.07.2008 n.146;
- b) Tabella riportante i numeri telefonici e/o le frequenze di ascolto dei principali centri di soccorso (Autorità marittime, Ospedali, Centri Iperbarici, ecc). conforme all'Allegato D;
- c) Megafono e/o dispositivo sonoro atto a richiamare l'attenzione di eventuali unità in transito.

Articolo 34 **(Norme per l'accompagnatore/istruttore)**

1. L'accompagnatore/Istruttore per immersioni guidate deve essere munito di idoneo brevetto rilasciato da una delle Federazioni/Associazioni, nazionali od internazionali, generalmente riconosciute e deve operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto, assumendo tutte le responsabilità civili e penali connesse con l'attività svolta.
2. L'accompagnatore/Istruttore dovrà altresì essere appositamente assicurato ed edotto in relazione alla normativa di sicurezza vigente ed applicabile all'attività in oggetto.
3. Ogni accompagnatore può guidare nell'immersione non potrà guidare simultaneamente nell'immersione un numero di subacquei superiore a quello prescritto dalle norme e procedure didattiche adottate, e deve comunque sempre rispettare i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dal brevetto posseduto dagli stessi; in caso di brevetti di diverso grado, dovrà essere rispettato il limite di profondità previsto dal grado inferiore.
4. Durante le prove d'immersione per il conseguimento dei brevetti, gli istruttori e gli assistenti presenti in acqua devono essere in numero tale da poter garantire un rapporto istruttore - allievo entro il limite prescritto dalle norme e procedure didattiche adottate; nel luogo di partenza deve essere presente un istruttore esperto di R.C.P. (rianimazione cardiopolmonare) o un medico esperto in medicina iperbarica.
5. Le immersioni guidate e le prove pratiche d'immersione per il conseguimento di brevetti dovranno essere effettuate in condizioni meteo marine favorevoli ed in zone di mare che non contrastino con le disposizioni in vigore contenute nel presente Regolamento e nella vigente Ordinanza Balneare/di Sicurezza Balneare, le stesse dovranno comunque, avvenire in zone non frequentate da mezzi nautici.

Articolo 35 **(Norme di sicurezza – segnalamenti - limiti di operatività)**

Si applicano le norme di sicurezza, sui segnalamenti e sui limiti di operatività previste dall'art. 28 del presente Regolamento.

Articolo 36 **(Impiego unità di appoggio - segnalamenti)**

Nel caso il subacqueo si avvale dell'ausilio dell'unità di appoggio, la stessa oltre ai prescritti segnali di fonda, se previsti in relazione alla lunghezza, deve mostrare:

- a) Durante il giorno, una bandierina di colore rosso con striscia diagonale bianca in sostituzione del pallone galleggiante rosso recante una bandierina rossa con striscia diagonale bianca;
- b) Di notte, tre luci in linea verticale, di cui quella centrale bianca e le altre di colore rosso, tutte visibili a giro d'orizzonte (solo nel caso di lunghezza superiore a metri 12), con portata di almeno un miglio (ai sensi e per gli effetti del Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare - COLREG '72).

Articolo 37 **(Requisiti delle unità di appoggio alle attività subacquee)**

1. Le unità di appoggio alle attività subacquee devono essere equipaggiate, con personale munito dei prescritti titoli professionali marittimi e le dotazioni di sicurezza previste dalle norme di cui al D.P.R. 8 novembre 1991, n° 435 (Approvazione del regolamento per la Sicurezza

della navigazione e della vita umana in mare), per la tipologia delle unità navali e per la navigazione effettuata, se unità adibite ad "uso in conto proprio", e con personale munito delle abilitazioni prescritte per la nautica da diporto e dotazioni previste dal Regolamento di Attuazione del Codice della nautica D.M. 29.07.2008 n.146, se unità adibite ad uso diving diportistico. In tale ultimo caso, il numero delle persone trasportabili è ridotto in ragione di una persona per ogni 75 Kg. di attrezzatura sportiva subacquea imbarcata.

2. In caso l'unità navale di appoggio sia ancorata, il cavo d'ancoraggio dell'unità dovrà essere realizzato in maniera tale da poter essere mollato ("filato per occhio") in emergenza; in tale circostanza, il punto di ormeggio dovrà essere segnalato in superficie con un galleggiante (grippiale).
3. L'unità di appoggio, durante l'immersione, dovrà essere presidiata da una persona in grado di manovrare ed effettuare eventuali comunicazioni d'emergenza.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 38

(Divieti per tutte le attività subacquee)

L'esercizio dell'attività subacquea è vietato:

- a) a distanza inferiore a 500 (cinquecento) metri dalle spiagge frequentate da bagnanti. E' vietato altresì l'attraversamento delle zone frequentate da bagnanti e la fascia di mare per una distanza di 500 (cinquecento) metri dalla costa con un'arma subacquea carica.
- b) a distanza inferiore a 200 metri dagli impianti fissi da pesca/acquacoltura e alle reti da posta;
- c) ad una distanza inferiore a 500 metri dalle strutture e terminali Off - Shore, ivi comprese le piattaforme mobili temporaneamente adibite alla perforazione di pozzi ovvero all'istallazione e/o manutenzione di piattaforme e/o condotte;
- d) a distanza inferiore a 200 metri dalle navi mercantili ed a 300 metri dalle navi militari di qualsiasi nazionalità ancorate fuori dai porti;
- e) nelle zone di mare di regolare transito delle navi per l'uscita e l'entrata nei porti e per l'ancoraggio;
- f) nelle zone di mare interdette alla balneazione, od ad esse adiacenti (fascia di rispetto).

Articolo 39

(Tutela delle attività subacquee)

E' vietata la navigazione e l'ancoraggio a distanza inferiore a 100 metri dai segnalamenti indicanti la presenza di subacquei in immersione, così come previsto dall'art. 91 Regolamento di Attuazione del Codice della nautica D.M. 29.07.2008 n.146.

CAPO XI
PRESCRIZIONI TEMPORALI
CORRIDOI DI LANCIO
Articolo 40
(Condizioni e caratteristiche)

1. Le domande di autorizzazione per l'installazione di "corridoi" di lancio/atterraggio, sia prospicienti ad arenili in concessione che liberi, devono essere presentate all'Ente territoriale/locale di riferimento, così come previsto dall'Ordinanza Balneare in vigore.
2. I predetti corridoi devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) ampiezza di metri 20 e delimitati lateralmente da due linee di boe di colore arancione parallele tra loro fino ad una lunghezza mt 500 dalla battigia;
 - b) le boe di una stessa linea devono essere sistemate ad una distanza massima di metri 20 l'una d'altra;
 - c) i corpi morti delle boe costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante;
 - d) per agevolare l'individuazione dei corridoi di rientro in spiaggia gli ultimi gavitelli esterni (destro e sinistro) posti al limite della linea dei 500 mt. dalla linea di costa, dovranno essere di colore arancione ed avere un diametro di 80 cm, con sopra indicato il nome del titolare e il relativo numero di autorizzazione;
 - e) ogni gavitello dovrà riportare la dicitura "**CORRIDOIO USCITA NATANTI - VIETATA LA BALNEAZIONE**"; tale divieto deve essere inoltre riportato su apposito cartello sistemato sulla battigia all'ingresso del corridoio, riportante la predetta dicitura nelle lingue italiano, inglese, francese, tedesco e russo;
 - f) il titolare dell'autorizzazione è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica galleggiante e fissa delle corsie.

Articolo 41

(Divieti e obblighi nei corridoi di lancio/atterraggio)

Nella zona di mare vietata alla navigazione ed ampia 500 (cinquecento) metri dalla costa, per l'atterraggio e la partenza, le unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario, le tavole a vela e le moto d'acqua devono essere osservate le seguenti prescrizioni e norme di comportamento:

- a) L'atterraggio e la partenza devono avvenire **esclusivamente** attraverso appositi corridoi di lancio/atterraggio, realizzati secondo quanto disposto dall'articolo precedente.
- b) Le unità a motore, ivi comprese le moto d'acqua e le unità adibite all'esercizio dello sci nautico, paracadutismo ascensionale e attività di traino similari, devono attraversare detti corridoi di lancio a lento moto ed a velocità non superiore a 3 (tre) nodi.
- c) Le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela, devono attraversare i corridoi di lancio con andatura ridotta al minimo e con la massima prudenza.
- d) E' vietato all'interno dei corridoi, l'ormeggio, l'ancoraggio e lo stazionamento di qualsiasi unità da diporto.
- e) E' fatto, comunque, divieto alle unità da diporto a motore, a vela ed a vela con motore ausiliario, di raggiungere e partire dalle spiagge frequentate da bagnanti senza utilizzare gli appositi corridoi di lancio.
- f) Qualora non esistano corridoi di lancio/atterraggio, l'attraversamento della fascia di mare dei 500 (cinquecento) metri dalla costa interdetta alla navigazione a motore ed a vela, è consentito soltanto alle unità da diporto di piccola stazza e comunque di lunghezza fuori tutto non superiore a 6 (sei) metri che navighino a remi e con apparato propulsivo sollevato, e che comunque in relazione alle caratteristiche tecnico - costruttive ed alle dotazioni possedute, siano effettivamente idonee ad essere condotte a remi.
- g) All'interno dei corridoi di lancio è vietata la balneazione, la sosta/stazionamento/ancoraggio, nonché l'esercizio di ogni altra attività nautica e/o acquatica diversa dal transito da, e per la spiaggia.
- h) Lo stazionamento, la sosta, l'ancoraggio e l'ormeggio a vario titolo nella fascia di mare sino a 500 (cinquecento) metri dalla costa, anche se in prossimità dei corridoi di lancio/atterraggio, è consentito alle sole unità da diporto di cui alla precedente lettera f), aventi i requisiti ivi indicati, regolarmente autorizzate dall'Ente territoriale/locale competente.



- i) L'eventuale sosta a secco di natanti da diporto sull'arenile, è soggetta alle condizioni all'uso stabilite dal Ente territoriale/locale di riferimento, in materia di uso del demanio marittimo e prescrizioni per l'uso delle spiagge.



ELENCO DEI NUMERI DI TELEFONO UTILI PER LE EMERGENZE IN MARE

La tempestività dell'intervento di soccorso è legata alla esatta descrizione del luogo e delle circostanze dell'evento.

NUMERO BLU DI EMERGENZA IN MARE	
DIREZIONE MARITTIMA DI RAVENNA VIII° CENTRO SECONDARIO DI SOCCORSO	CANALE 16 VHF/FM (ascolto h 24) tel. 0544/443011
UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI CERVIA	CANALE 16 VHF/FM (ascolto 08,00/18,00) tel. 0544/72355
STAZIONE RADIO COSTIERA: "RAVENNA RADIO"	CANALE 16 VHF/FM (ascolto h 24)
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PORTOGARIBALDI	CANALE 16 VHF/FM (ascolto 08,00/18,00) tel. 0533/327141
UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI GORO	CANALE 16 VHF/FM (ascolto 08,00/18,00) tel. 0533/996449
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI CESENATICO	CANALE 16 VHF/FM (ascolto 08,00/20,00) tel. 0547/80028
CAPITANERIA DI PORTO DI RIMINI	CANALE 16 VHF/FM (ascolto h 24) tel. 0541/50121 – 0541/50228 – 0541/50211
CAPITANERIA DI PORTO DI CHIOGGIA	CANALE 16 VHF/FM (ascolto h 24) tel. 041/5508211
URGENZA/EMERGENZA SANITARIA	118
POLIZIA MUNICIPALE DI RAVENNA	tel. 0544/219219 – tel. 0544/482999
POLIZIA MUNICIPALE DI CERVIA	tel. 0544/979251
POLIZIA MUNICIPALE DI COMACCHIO	tel. 0533/315380 – 0533/31581
POLIZIA LOCALE DI GORO	tel. 0533/792920
POLIZIA LOCALE DI CODIGORO	tel. 0533/729575 - 576-577 – 329/5908658
CARABINIERI	112
POLIZIA DI STATO	113
GUARDIA DI FINANZA	117
CENTRALE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO (h 24)	115
CAMERA IPERBARICA (RAVENNA)	tel. 0544/500152
CAMERA IPERBARICA (BOLOGNA)	tel. 051/19980426 – 051/19982562

"NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama tempestivamente il "Numero Blu" gratuito 1530 o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Ravenna o di Cervia ai numeri 0544/443011 – 0544/72355

